Allegato n. 10

Regolamento sull'uso dei cellulari

(Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto)

1. PREMESSA

Il telefono cellulare è ormai un oggetto d'uso presente tra i giovani e i giovanissimi. Come tutti i genitori sanno, il cellulare non è solamente un telefono, ma è uno strumento dotato di altre valenze tecnologiche che ne rendono l'uso ampiamente vario e ricco (fotocamere, video, messaggistica, internet, ecc.)

È facile, quindi, che i ragazzi, abituati a farne un uso continuo, se ne avvalgano anche durante le ore di lezione, con effetti negativi per sè stessi e per gli altri.

Come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l'uso del cellulare a scuola è vietato. Lo ha disposto il Ministro dell'istruzione con una direttiva (cfr. direttiva 15 marzo 2007), impegnando tutte le istituzioni scolastiche a regolamentare l'uso a scuola, con esplicito divieto durante le lezioni.

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, perché l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni. Ma l'uso, come ha precisato la direttiva ministeriale, oltre che una grave mancanza di rispetto verso il docente, costituisce un'infrazione disciplinare.

Nei regolamenti di istituto sono previste norme e regole relative al divieto di uso del cellulare, compresa quella del ritiro temporaneo del telefono, in caso di uso scorretto o senza controllo in mano a minori.

Riguardo al sequestro, è bene precisare che la scuola non può trattenere il cellulare sequestrato oltre il termine dell'attività didattica, ma, in casi di scorretto comportamento dell'alunno, può anche decidere di restituirlo direttamente ed esclusivamente nelle mani dei genitori.

In sede di iscrizione i genitori sono invitati a informarsi presso la segreteria della scuola sulle regole che il Consiglio di istituto ha disposto per l'uso corretto del telefono cellulare a scuola.

Resta inteso, come ha precisato anche la direttiva ministeriale, che nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, può esservi l'autorizzazione del docente.

La scuola deve, in ogni caso, garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di "bullismo" – ha precisato la direttiva ministeriale – sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, vale anche per il personale docente, come già previsto da una circolare ministeriale (cfr. circolare n. 362 del 25 agosto 1998).

2. USO DEL CELLULARE A SCUOLA E SANZIONI DISCIPLINARI

1. L'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche (dalle ore 8.05 alle ore 14:05) è vietato a fini privati per scopi non didattici e non autorizzati. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998).
2. E' vietato l'uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire immagini o dati personali. La diffusione di dati personali, ai sensi della normativa vigente, non può avvenire sulla base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto ciascuna persona è titolare del diritto alla protezione dei dati personali. Di conseguenza, la diffusione può avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata debitamente informata ed abbia manifestato il suo consenso. L'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta una sanzione disciplinare. Poiché gli studenti devono adottare un comportamento corretto e di rispetto nei confronti del Dirigente scolastico, del personale della scuola e dei loro compagni, i comportamenti connessi ad un trattamento improprio di dati personali configura, oltre che violazione di una norma di legge, un'infrazione disciplinare, con conseguente applicazione della relativa sanzione.
3. I cellulari devono essere raccolti dal docente della 1ª ora di lezione e riposti in una scatola per essere restituiti al termine delle lezioni. Al momento della pausa didattica i cellulari potranno essere responsabilmente consultati dagli studenti se il Cdc è d'accordo, fermo restante che a conclusione della prima pausa didattica e, per le sole classi con orari di lezione giornalieri fino alla 7ª ora, a conclusione della seconda pausa didattica, i docenti in orario dopo la pausa si accertino nuovamente che i cellulari siano stati riposti nella scatola e vi rimarranno fino al termine delle lezioni giornaliere.
4. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.
   Le sanzioni disciplinari applicabili sono state individuate dal nostro istituto in modo tale da garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile.
4. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente e ATA come già previsto con circolare ministeriale (n. 362 del 25 agosto 1998); è consentito l'uso del cellulare solo ai fini delle attività lavorative. Per lo Staff di Dirigenza è consentito l'uso del cellulare sempre ma solo ai fini delle attività lavorative.
5. Docenti e personale amministrativo ed ausiliario hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni. L'inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare.

5. SANZIONI DISCIPLINARI

1. Se lo studente viene scoperto dal docente o dal personale con il cellulare acceso per uso personale si procede all'acquisizione temporanea dell'apparecchio allo scopo di evitare che il minore commetta delle irregolarità e si procede con un richiamo verbale e con una nota generica sul registro Argo. Alla seconda infrazione si procede con la nota disciplinare sul registro Argo.
2. Qualora lo studente si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto riferendo alla vicepresidenza anche ai fini di una sanzione disciplinare.

3. Il cellulare da ritirare dovrà essere prima spento dall'alunno stesso
4. Il cellulare sarà consegnato alla Presidenza e/o vicepresidenza e l'incaricato inviterà telefonicamente la famiglia a ritirarlo, prima della fine delle lezioni.
5. Qualora i genitori non si presentino a ritirare il cellulare prima della fine delle lezioni, lo stesso sarà riconsegnato direttamente all'alunno.
6. Per lo studente recidivo sarà comminata una sospensione da uno a cinque giorni, con gradualità.
7. All'alunno che si rifiuti di consegnare il cellulare al docente sarà comminata una sanzione da uno a cinque giorni di sospensione per grave mancanza di rispetto delle regole.
8. Il docente che scopre uno studente in fase di videoripresa informa immediatamente la Presidenza e/o Vicepresidenza del fatto allo scopo di verificare se esistano o meno gli estremi della violazione della privacy.
9. Il presente regolamento si applica anche per le attività esterne extrascolastiche a scuola o sul territorio.

6. USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI

1. L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) senza regolare autorizzazione da parte del docente rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente stesso.
Pertanto, il loro uso è normalmente vietato durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti). La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.
2. Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati nelle borse, zaini, tasche, mai sul banco né tra le mani.
3. Il divieto di cui all'art. 1 si estende anche a tutto il personale della scuola (docenti e personale ATA). Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti e ne viene comunque consentito l'uso al di fuori delle classi.
4. Per tutti (studenti, docenti e personale ATA) è consentito l'uso del cellulare e degli altri dispositivi sopra menzionati unicamente durante la pausa nel rispetto della tutela dei dati personali e del decoro personale ed altrui.
5. Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte ricorrendo ai telefoni fissi della Scuola; in alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.
6. Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di maturità, test, ecc..) i cellulari e gli altri dispositivi indicati all'art. 1 verranno consegnati al docente e restituiti al termine delle stesse. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata e valutata gravemente insufficiente (attribuzione del punteggio minimo previsto per quella prova) e non dovranno essere previste prove di recupero.
7. All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre e campi di gioco e durante le uscite didattiche e le gite di classe, sono vietate riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.
8. Il docente, previa richiesta formale e motivata da parte dell'alunno e/o della famiglia, può autorizzare l'utilizzo delle apparecchiature con motivazione scritta e definendone le modalità d'uso.

9. Il Consiglio d'Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie.

Normativa di riferimento
C.M. n° 362/1998
D.P.R. n° 249/1998
Direttiva Ministeriale 15.03.2007

Il Consiglio di Classe deciderà, nei vari casi, ulteriori provvedimenti sia per la valutazione della condotta che per eventuali sospensioni.
Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione si potrà procedere all'adozione di specifici provvedimenti disciplinari e alla denuncia agli organi di Polizia.
Le sanzioni disciplinari sono insindacabili.